



INSEGNAMENTO DI

DIRITTO ECCLESIASTICO

LEZIONE VI

“IL PATRIMONIO ECCLESIASTICO”

PROF. MARCO SANTO ALAIA

Indice

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Nozione di patrimonio ecclesiastico ----- | 3 |
| 2 | Disciplina dei beni patrimoniali ecclesiastici ----- | 5 |
| 3 | Le fonti del patrimonio ecclesiastico ----- | 7 |
| 4 | La gestione del patrimonio ecclesiastico ----- | 14 |
| 5 | Gli acquisti degli enti ecclesiastici ----- | 16 |



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1 Nozione di patrimonio ecclesiastico

Il patrimonio ecclesiastico è l'insieme di tutti i beni di cui la Chiesa si serve per perseguire i propri fini. Nell'ordinamento statale non esiste una precisa definizione legislativa dello stesso, ma il legislatore, talvolta, fa uso di questa locuzione. Invece, dal punto di vista del diritto canonico, il canone 1254 attribuisce alla Chiesa cattolica *“il diritto nativo, indipendentemente dal potere civile, di acquistare, possedere, amministrare ed alienare i beni temporali per conseguire i fini che le sono propri. I fini propri sono principalmente: ordinare il culto divino, provvedere ad un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio dei poveri”*. A tale proposito, il diritto di proprietà spettante alla Chiesa sui beni acquistati e posseduti si fonda sul diritto naturale e sul diritto divino.¹

Ritornando al sistema giuridico italiano, in mancanza di una specifica nozione normativa, la dottrina ha elaborato tre criteri in base ai quali identificare i beni ecclesiastici; essi sono:

- a) il **criterio dello scopo**: rientrano nel patrimonio ecclesiastico tutti i beni che, per volontà di chi può disporre, vengono destinati a funzioni ecclesiastiche, indipendentemente dal fatto che siano o meno di proprietà di enti ecclesiastici;
- b) il **criterio dell'appartenenza**: rientrano nel patrimonio ecclesiastico tutti i beni appartenenti ad enti ecclesiastici, sia quelli direttamente destinati a funzioni ecclesiastiche (beni finali), sia quelli che non lo sono (beni strumentali);
- c) il **criterio della sfera giuridica**: rientrano nel patrimonio ecclesiastico tutti i beni sui quali lo Stato riconosce alla Chiesa determinati poteri, sia o meno proprietaria dei beni stessi.

In realtà, il patrimonio ecclesiastico non può ritenersi ristretto ai soli beni di proprietà della Chiesa, perché altrimenti non si spiegherebbero quelle norme che attribuiscono all'autorità ecclesiastica determinati poteri in relazione a beni appartenenti ad altri soggetti; né può essere riferito a tutti i beni destinati a funzioni di culto, perché così facendo, verrebbero ad essere inclusi anche i beni di carattere esclusivamente privato. Ne consegue che il criterio più corretto, per identificare la nozione di patrimonio, è quello della sfera giuridica e, quindi, il patrimonio ecclesiastico può essere definito come *l'insieme di quei beni mobili o immobili che l'ordinamento*

¹ A.Tanzi, *Manuale di diritto canonico*, Ed. CxT, ult. Ed. , pag. 205.

statuale riconosce come sottoposti al potere dell'autorità ecclesiastica, anche qualora questi siano di proprietà di terzi, per il raggiungimento dei propri fini.



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2 Disciplina dei beni patrimoniali ecclesiastici

I beni facenti parte del patrimonio ecclesiastico possono essere distinti in :

- **beni sacri:** sono direttamente destinati al culto: possono essere sia mobili che immobili ed acquistano carattere sacro tramite la cerimonia di *consacrazione*, costituita dalla benedizione della cosa; particolare importanza in questa categoria hanno le chiese, intese come luoghi in cui i fedeli si riuniscono per esercitare pubblicamente il culto divino;

- **beni temporali:** beni non destinati direttamente al culto, ma utilizzati dalla Chiesa per soddisfare le sue necessità materiali.

La norma fondamentale in materia è costituita dall'art. 831 c.c. 1° comma, che stabilisce che *“i beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente codice in quanto non è diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano”*. A questa regola soggiacciono anche gli edifici di culto che siano di proprietà di enti confessionali. Così, con riferimento ai principi sulla pertinenza, sono disciplinati dal codice civile sia il rapporto tra gli edifici in questione ed i loro accessori, sia il rapporto tra gli stessi e quegli spazi, esistenti avanti o accanto all'edificio, qualificabili come *sagrato*, mentre con riguardo ai principi sulla comunione sono risolti i problemi posti dall'esistenza di muri divisorii comuni con fabbricati appartenenti a terzi.

Per quanto riguarda i beni sacri, particolare importanza hanno le chiese. In materia dispone l'art. 831 c.c. 2° comma che *“gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che la riguardano”*. Così pure l'art. 5 dell'Accordo parla di *“edifici aperti al culto”*; è da ritenersi che le due formule si equivalgono e che le due serie di disposizioni si riferiscano unicamente alle chiese pubbliche, escludendo che le norme speciali da esse dettate possano riferirsi ad edifici di culto privati. Infine, le garanzie previste dall'art. 5 dell'Accordo non si giustificerebbero se riguardassero edifici di culto di uso privato. E' qualificabile come edificio aperto al culto pubblico quella chiesa regolarmente officiata, nella quale, durante le ore in cui sia aperta, possa accedere chiunque, senza dover giustificare alcun particolare titolo di ammissione.

La L. n. 583/1934 impone ai Comuni l'onere di contribuire alla manutenzione delle chiese, mentre la L. n. 222/1985, all'art. 53 prevede contributi statali per la costruzione di nuovi edifici di culto. Le chiese possono, poi, essere oggetto di **dichiarazione di monumentalità**, ex LL. n. 1089/1939, n. 1552/1961 e n. 44/1975, che comporta per i proprietari particolari obblighi di

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

manutenzione dell'edificio. Tali chiese di carattere monumentale sono soggette alla vigilanza del Ministero per i beni culturali ed ambientali e alle autorizzazioni, previste dalla L. n. 1089/1939, sia per eventuali modificazioni o restauri, sia per le alienazioni e la concessione di ipoteca, purchè non subiscano danni e non ne sia pregiudicato il pubblico godimento. Il Ministero, d'altronde, esercita i suoi poteri d'accordo con l'autorità ecclesiastica, al fine di salvaguardare le esigenze di culto .

La requisizione, l'occupazione, l'espropriazione per pubblica utilità o la demolizione delle chiese pubbliche non possono aver luogo se non per gravi ragioni, di interesse generale, e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica (art. 5.1 Accordo cit.). La forza pubblica, salvo i casi di urgente necessità, non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, in tali chiese, senza aver previamente avvisato l'autorità ecclesiastica (art. 5.2 Accordo cit.).

I beni mobili, e cioè principalmente le pertinenze degli edifici di culto, sono assolutamente impignorabili, ex art. 514 n. 1 c.p.c.

Per quanto, invece, riguarda i beni materiali, il Concordato del 1929 ha abolito tutte le restrizioni, precedentemente, previste per la Chiesa, in ordine al possesso di beni materiali.



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

3 Le fonti del patrimonio ecclesiastico

Le fonti da cui derivano i beni patrimoniali della Chiesa sono dette **entrate ecclesiastiche**. Esse si dividono in:

- **entrate di diritto pubblico:** spettano agli enti ecclesiastici in quanto tali per l'esercizio delle proprie funzioni, e comprendono sia le prestazioni ad essi corrisposte obbligatoriamente in virtù di un rapporto d'imperio di diritto canonico riconosciuto dallo Stato (imposte ecclesiastiche), che le prestazioni degli enti pubblici a scopi di culto;
- **entrate di diritto privato:** sono quelle che gli enti ecclesiastici percepiscono come ordinari soggetti di diritto privato.

Altra distinzione, di minore importanza pratica, è quella tra:

- *entrate interne*, che provengono dagli stessi beni ecclesiastici;
- *entrate esterne*, che provengono da altri beni.

Le *entrate di diritto pubblico* possono essere divise in :

- a) **imposte ecclesiastiche;**
- b) **tasse ecclesiastiche;**
- c) **erogazioni dello Stato a favore della Chiesa.**

Per quanto riguarda le imposte ecclesiastiche, in base al diritto canonico, la Chiesa ha potestà di imporre tributi. Infatti, il codice di diritto canonico dispone che *“la Chiesa ha il diritto nativo di richiedere ai fedeli quanto le è necessario per le finalità sue proprie”* . Però tale potere non è mai stato riconosciuto dallo Stato italiano, il quale, al contrario, con la L. n. 4727/1987, ha provveduto formalmente ad abolire le decime e tutte le prestazioni stabilite sotto qualsiasi denominazione ed in qualunque modo corrisposte per l'amministrazione dei sacramenti o altri servizi spirituali. Le uniche imposte ecclesiastiche che la legge riconosce, sono le cosiddette *decime dominicali*, ossia quelle somme che il proprietario di un immobile deve versare, periodicamente, a titolo corrispettivo della cessione in proprietà di un bene immobile da parte della Chiesa. Oggi tali decime consistono in un canone annuo fisso in danaro.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

La Chiesa conserva, invece, un potere impositivo nei confronti degli enti ecclesiastici ad essa subordinati. In particolare, il codice di diritto canonico prevede due imposte:

- **il cattedratico:** il Vescovo ha il diritto di imporre alle persone giuridiche soggette al suo governo un contributo, non eccessivo e proporzionato ai redditi di ciascuna, per far fronte alle necessità della sua diocesi (can. 1263);
- **il seminaristico:** il Vescovo può imporre alle persone giuridiche soggette alla sua autorità un contributo per la gestione del seminario (can. 264);

In tema di tasse ecclesiastiche, lo Stato riconosce alla Chiesa il diritto di esigere il pagamento di tasse, come corrispettivo di servizi resi all'obbligato da uffici ecclesiastici. Il diritto di esigere tasse è riconosciuto alla Chiesa in quanto i servizi relativi non sono imposti dalla legge, ma liberamente richiesti dai fedeli. Dal punto di vista giuridico, può parlarsi di una sorta di contratto di prestazione d'opera tra il fedele richiedente e l'ufficio ecclesiastico che agisce, in cui la tassa è il compenso da pagare e, quindi, in caso di mancato pagamento, può essere legittimamente adito il giudice statale.

Possiamo elencare le seguenti tasse ecclesiastiche:

- 1) i **proventi casuali**, ex art. 10 R.D. n. 227/1931, cioè le somme percepite in occasione dell'amministrazione dei sacramenti, suddivisi in diritti di **stola bianca** (battesimi e matrimoni) e diritti di **stola nera** (funerali);
- 2) le **spese di giudizio** dinanzi ai tribunali ecclesiastici (can. 1649 C.I.C.);
- 3) le **tasse per atti di volontaria giurisdizione**, quali indulti, dispense, privilegi, onorificenze concesse dalla Santa Sede o permessi rilasciati dai Vescovi (es. battesimo in casa).

Relativamente alle **erogazioni dello Stato a favore della Chiesa**, occorre precisare che lo Stato ha sempre contribuito, in certa misura, alle esigenze della Chiesa, per consentirle di assolvere ad una funzione necessaria per la grande maggioranza dei cittadini. Inizialmente, ciò avveniva tramite le prestazioni erogate dal Fondo per il culto; in seguito all'entrata in vigore del Nuovo Concordato, tale sistema è stato profondamente modificato. Attualmente, la L. n. 222/1985 regola la materia relativa agli enti e beni ecclesiastici e al sostentamento del clero cattolico nelle diocesi; accanto a quelli previsti dalla legge suddetta, esiste, poi, una serie di impegni finanziari di minore

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

importanza, come le **prestazioni a carico del Fondo per il culto**. Il Fondo per il culto fu istituito con la L. n. 3036/1866. Ad esso furono devoluti tutti i beni ecclesiastici soppressi dalla legge stessa e furono accollati gli oneri che gravavano sullo Stato per spese del culto cattolico. Gravavano, in particolare, sul Fondo:

- le rendite da versare alle chiese degli enti ecclesiastici soppressi, aperte al culto; tali rendite sono state consolidate con dotazioni di tali chiese dal Concordato del 1929;
- gli obblighi inerenti a beni trasferiti al demanio e, quindi, trasferiti sulla rendita pubblica, nonché quelli già a carico della cassa ecclesiastica;
- gli oneri gravanti sul bilancio dello Stato per le spese del culto cattolico;
- i pesi per spese di culto accollati a province e comuni.

Ma la prestazione principale posta a carico del fondo per il culto era costituita dall'obbligo di pagare una somma, detta assegno supplementare di congrua, ai parroci il cui reddito non superasse una certa somma.

Inoltre, fu istituito il Fondo speciale per usi di beneficenza e religione della città di Roma.

Tale sistema venne recepito dal Concordato del 1929, all'art. 30, 3° comma. Invece, attualmente, il Fondo per il culto ed il Fondo speciale per la città di Roma sono stati soppressi dalla L. n. 222/1985, art. 51, che ha riorganizzato tutta la materia. Fino al 1989, la C.E.I., in via transitoria, ha provveduto al mantenimento dei titolari di congrua; dal 1° gennaio 1990 tutti i titolari di uffici già congruati dipendono dagli Istituti per il sostentamento del clero.

In base al sistema della L. n. 222/1985, la Commissione paritetica, prevista in materia dall'art. 7, n. 6 del Nuovo Concordato, ha ritenuto opportuno che l'intervento dello Stato a favore della Chiesa si realizzasse tramite un contributo statale fornito direttamente alla Santa Sede, e per essa alla C.E.I., che potrà, poi, disporne liberamente.

A questo proposito, l'art. 47, 2° e 3° comma dispone che: *"a decorrere dall'anno finanziario 1990, una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione della Chiesa cattolica.*

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Le destinazioni, di cui al comma precedente, vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse”.

Precisa l'art. 4: *“le quote di cui all'art. 47 2° comma sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni culturali; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo”.*

Altre prestazioni di minore importanza a carico dello Stato o di altri enti pubblici sono:

- il contributo annuo corrisposto sul bilancio del Ministero del lavoro per concorso alla copertura degli oneri del Fondo per l'assicurazione invalidità e vecchiaia del clero;
- le spese di culto che possono gravare su qualsiasi ente pubblico, in base a titoli specifici, come quelli derivanti da antiche leggi tuttora vigenti;
- le spese che gravano sui Comuni perché da essi sostenute per il culto *ab immemorabili*, purchè fondate su un titolo giuridico;
- interventi saltuari od occasionati da speciali circostanze, come ad esempio, il ripristino delle Chiese in zone colpite da calamità naturali;
- le spese obbligatorie dei Comuni per la conservazione di edifici inerenti al culto pubblico, in caso di insufficienza di altri mezzi per provvedervi.

Le *entrate di diritto privato* del patrimonio ecclesiastico comprendono:

- a) **le oblazioni dei fedeli;**
- b) **le disposizioni per l'anima;**
- c) **i legati pii e le fondazioni di culto**
- d) **i redditi patrimoniali e le prestazioni terratiche.**

Si definiscono **oblazioni** le offerte che i fedeli spontaneamente versano alla Chiesa, che costituiscono una fonte di introiti di grande importanza. Giuridicamente, esse costituiscono delle donazioni; in genere, sono di modica importanza e, quindi, possono essere effettuate senza formalità.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Le oblazioni, essendo volontarie, non sono precisamente regolamentate dalla legge, che si limita a stabilire che le autorità ecclesiastiche possono eseguire collette all'interno o all'esterno delle chiese, nonché degli altri edifici di loro proprietà (art. 7 n. 4 del Nuovo Concordato).

L'art. 46 L. n. 222/1985 ha previsto delle agevolazioni tributarie per incrementare tali oblazioni, tenuto conto dello scopo di pubblico interesse per il quale sono effettuate: le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito le erogazioni in danaro, fino all'importo di due milioni, effettuate a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero.

Con l'espressione **disposizioni per l'anima** sono indicate le disposizioni testamentarie con cui un soggetto dispone un lascito a favore di enti ecclesiastici per ottenere in cambio la celebrazione di messe in suffragio del testatore stesso o della sua famiglia.

Tale lascito può essere effettuato:

- direttamente, istituendo un legato a favore dell'ente ecclesiastico;
- creando una fondazione di culto;
- prevedendo tale prestazione come un onere a carico degli eredi o dei legatari.

A quest'ultimo proposito, l'art. 629 c.c. stabilisce che:

- le disposizioni a favore dell'anima sono valide quando è determinato o, almeno, determinabile il loro oggetto;
- se il beneficiario è determinato; per l'adempimento di tale onere può agire qualunque interessato; in caso d'inadempimento l'onerato perderà il diritto al lascito testamentario, mentre se è indeterminato, l'adempimento dell'onere è lasciato alla buona volontà dell'onerato e saremo di fronte ad un'obbligazione naturale;
- il testatore può designare una persona che curi l'esecuzione della disposizione.

Per quanto riguarda **i legati pii e le fondazioni di culto**, il codice di diritto canonico stabilisce, al can. 1261, che i fedeli possono devolvere beni temporali a favore della Chiesa per scopi di culto o di beneficenza.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

A tal fine essi possono creare:

- una *pia fondazione non autonoma*, trasferendo determinati beni ad un ente ecclesiastico già esistente con oneri, temporanei o perpetui, tesi a perseguire un fine di culto o di beneficenza (can. 1303);

- una *pia fondazione autonoma*, costituendo un ente nuovo, una fondazione di culto, e dotandola di un certo patrimonio per perseguire gli scopi suddetti.

Tali fondazioni possono essere istituite anche per testamento (art. 14 2° comma c.c.) o con una donazione; le disposizioni relative, però, non hanno efficacia se, entro un anno dall'apertura della successione, non è fatta istanza per ottenere il riconoscimento o tale istanza non è notificata al donante.

In merito ai **redditi patrimoniali e alle prestazioni terratiche**, si ricorda che le rendite che gli enti ecclesiastici ricavano dai loro beni grazie ai frutti, naturali o civili, dei beni stessi, vengono dette *entrate interne*. Esse sono regolate dalle ordinarie norme civilistiche e sono costituite da:

- *censo consegnativo o bollare*: rapporto di un credito perpetuo, garantito da ipoteca, derivante dalla cessione di un capitale;
- *censo riservativo o rendita fondiaria*: è un onere reale che deriva dalla cessione di un fondo in cambio di una prestazione in perpetuo a favore del cedente;
- *prestazioni terratiche* di vario genere, consistenti in una quota dei prodotti di un fondo (es. decime);
- *canoni enfiteutici*, corrispettivi della costituzione di un diritto di enfiteusi, ex artt 957-977 c.c.

La L. n. 4727/1887 abolì le decime, ma lasciò in vita tutte le altre prestazioni terratiche in virtù del loro carattere corrispettivo, disponendo, però, che fossero commutate in prestazioni annue fisse in danaro ed ammettendo, nel contempo, la possibilità di affrancare il fondo delle stesse, mediante il pagamento di un capitale commisurato alla rendita dovuta.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Attualmente, gli enti ecclesiastici esigono tali prestazioni a mezzo di appositi registri, che costituiscono ruoli esecutivi e fanno pubblica fede, in cui sono elencate l'entità della rendita, i fondi soggetti ed i nominativi degli obbligati.



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

4 La gestione del patrimonio ecclesiastico

La gestione del patrimonio ecclesiastico è regolata in parte dal diritto canonico ed in parte dalla legge italiana. Sancisce, infatti, l'art. 7, n. 5 del nuovo Concordato che *“l'amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici è soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico”*; viene, inoltre, precisato che *“gli acquisti di questi enti sono però soggetti anche ai controlli previsti dalle leggi italiane per gli acquisti delle persone giuridiche”*. La norma conferma l'art. 30, 1° comma, del Concordato del 1929, ove era detto che *“ la gestione ordinaria e straordinaria dei beni appartenenti a qualsiasi istituto ecclesiastico ed associazione religiosa ha luogo sotto la vigilanza ed il controllo delle competenti autorità della Chiesa, escluso ogni intervento da parte dello Stato italiano”*. Questo principio, nettamente innovativo del sistema preconcordatario, sta a significare che:

- a) tutta l'amministrazione dei beni ecclesiastici in Italia deve svolgersi, di regola, in conformità delle norme stabilite in materia dal diritto canonico, tranne quella parte che risulti espressamente derogata da disposizioni concordatarie e civili che, in quanto derogative, devono interpretarsi restrittivamente;
- b) le norme canoniche che si riferiscono alla posizione, ai diritti e ai doveri degli amministratori e dei rappresentanti degli enti ecclesiastici, hanno la forza di legge nell'ordinamento italiano, in virtù di un rinvio formale.

Il nuovo Concordato ha, quindi, confermato l'abrogazione dei controlli statali sugli enti ecclesiastici, già sancita dall'art. 30 del Concordato del 1929. Pertanto, i controlli dello Stato sulla gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici o, comunque, degli enti con fine di religione o di culto, poiché riguardano persone giuridiche estranee all'organizzazione statale, non hanno carattere generale, ma sono quelli specificatamente previsti dalla legge.

Le modalità con cui si svolge il controllo per gli enti delle confessioni diverse dalla cattolica, disciplinati ancora dalla L. n. 1159/1929 sono previste dagli art. 2 della stessa legge e 18 e 19 del r.d. n. 289/1930.

Si discute se le disposizioni concordatarie abbiano inteso affermare, semplicemente, la libertà della Chiesa nell'amministrazione del suo patrimonio, o riconoscere, nell'ordinamento italiano, l'efficacia dei controlli previsti dal diritto canonico (cosa che non era prevista dal

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Concordato del 1929). L'art. 7. 5 dell'Accordo del 18 febbraio 1984 ha previsto che l'amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici è soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico. Tali controlli riguardano il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, ossia le alienazioni e, in generale, tutti quegli atti che possano recar danno al patrimonio degli enti. Il nuovo Accordo, con la disposizione sopra citata, ha accolto la tesi della rilevanza dei controlli canonici, una tesi che è stata esplicitamente ribadita a proposito degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione degli Istituti diocesani per il sostentamento del clero, nell'art. 36 delle nuove norme. Ma tale riconoscimento di efficacia è stato temperato con gli interessi dei terzi che entrino in un rapporto negoziale con gli enti ecclesiastici, ai quali devono essere rese conoscibili le norme sul funzionamento degli enti e i poteri degli organi di rappresentanza, mediante un sistema di pubblicità analogo a quello delle altre persone giuridiche. Infatti, è stabilito all'art. 5 della L. n. 222/1985 che gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche, previsto dal codice civile.



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

5 Gli acquisti degli enti ecclesiastici

L'art. 17 c.c. prevede che *“la persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni o eredità, né conseguire legati senza l'autorizzazione governativa”*. L'applicabilità dell'art. 17 c.c. agli enti ecclesiastici è sancita dall'art. 7, n. 9 del Nuovo Concordato, che così dispone: *“gli acquisti degli enti ecclesiastici sono, però, soggetti anche ai controlli previsti dalle leggi italiane, per gli acquisti delle persone giuridiche”*. In esecuzione della suddetta norma l'art. 17 della L. n. 222/1985 ha sancito che *“per gli acquisti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche”*. Tale normativa è costituita essenzialmente dall'art. 17 c.c., nonché dagli artt. 5, 6 e 7 delle disp. att. cod. civ.. L'art. 17 comma 2° c.c. precisa che, senza l'autorizzazione governativa l'acquisto e l'accettazione sono inefficaci. Circa il problema se l'autorizzazione debba essere necessariamente preventiva oppure possa anche seguire la stipulazione del negozio concernente l'acquisto, va segnalato che il Consiglio di Stato, con parere del 9 febbraio 1937, esprimeva l'avviso che *“l'autorizzazione agli acquisti può essere preventiva o postuma, ed in quest'ultimo caso il provvedimento di autorizzazione produce effetti ex tunc”*. Dello stesso parere è stata la Cassazione, affermando che l'autorizzazione non costituisce un requisito che integri la capacità patrimoniale e processuale dell'ente, ma: *“una condicio juris alla quale è subordinata l'efficacia degli atti e che, al pari di ogni condizione, ha effetto retroattivo”* (sent. n. 81/1963 e n. 1954/1966).

PEGASO
Università Telematica

00185 - 06/499990001 - 06/499990002

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)